



COMUNE DI SAN PONSO

Città Metropolitana di Torino

Piazza della Libertà n° 1 – 10080 San Ponso (To)

Tel. 0124/36522 - Fax 0124/360535

ORDINANZA N.RO 03/02024

San Ponso li 12 APR. 2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DI EVENTI CON RILEVANTE AFFLUSSO DI PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale è interessato da eventi che rivestono un interesse sovracomunale con conseguente afflusso rilevante di pubblico;

Considerato che è stata valutata dall'amministrazione comunale, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, l'adozione di provvedimenti di divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio, in occasione di eventi che prevedano una rilevante concentrazione di partecipanti e/o elevato afflusso di pubblico.

Ritenuto necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, vietare, nelle aree interessate dalle manifestazioni cittadine, il consumo in asporto, la vendita e la somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio.

Considerato che il divieto è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori sopra menzionati, nonché gli eventuali rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi, il divieto non sarà applicato ai soli avventori seduti all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

Rilevata pertanto la necessità che il consumo di bevande all'infuori dei luoghi sopra specificati avvenga nel rispetto assoluto del divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio, si impiegheranno in sostituzione contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente (es. tetrapak e polistirolo).

Dato atto che il divieto oggetto del presente provvedimento è diretto ai pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), alle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su area pubblica, alle attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, ed alla generalità dei cittadini.

Dato atto che della presente ordinanza viene data comunicazione al prefetto, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.,

Richiamati:

- La circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017;
- Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18/06/1931 n.773
- Il D.L. 23/05/2008 n.92 convertito in legge 24/07/2008 n.125;
- Gli art.50- 54 del D.Lgs.18/08/2000 n.267” Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- La Legge Regionale n.38 del 29/12/2006 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l'art. 7 comma 4;
- La legge 689 del 24/11/1981;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto legge 20/02/2017, n.14 convertito con modificazioni nella legge 18/04/2017, n.48.

ORDINA

Per i motivi sopra espressi **CHE SIANO VIETATI:**

1. La somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio ove anche erogate da distributori automatici. A tale proposito i gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione dei suddetti prodotti;
2. Il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio.
3. Che tutti gli esercizi somministrazione che di vendita sopra citati espongano in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti espressi con il presente provvedimento.

È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.

CHE SIANO invece CONSENTITE:

1. La commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente (es. tetrapak, polistirolo); per la vendita di bevande in bottiglie di plastica è imposto per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi
2. La somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici,

DISPONE

- che i divieti sopra espressi siano applicati nel corso delle manifestazioni di seguito indicate, le quali prevedibilmente implicheranno un elevato afflusso di pubblico:

- SAGRA DELLE RANE
- FESTA PATRONALE

I contenuti della presente Ordinanza potranno essere richiamati e reiterati con successivi analoghi provvedimenti in analoghi provvedimenti in occasione di ulteriori manifestazioni che implicino una cospicua affluenza di pubblico.

- che Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.
- che Il presente provvedimento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza a.
 - Prefettura di Torino
 - Stazione Carabinieri di Cuornè
- che il provvedimento sarà notificato:
 - alla Pro Loco in occasione della Sagra delle Rane, quale associazione organizzatrice dell'evento;
 - al negozio "Nuova Agraria"
 - al bar/trattoria "VIAVAI di Boetto Michela"

AVVISA

L'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00, con pagamento in misura ridotta pari a €50,00, nonché, sequestro del materiale oggetto di sanzione e la conseguente applicazione dell'art.650 C.P.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza sono ammessi alternativamente il ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. Dalla data di notifica.

IL SINDACO
Giganti Ing. Riccardo

